



ANALISI CIVILISTICA DELLE MONETE VIRTUALI: IL “BITCOIN”

di Giovanni Russo¹

Abstract:

Nell’immaginario collettivo il *Bitcoin* rappresenta una tecnologia esoterica, creata da una entità misteriosa e utilizzata dalle organizzazioni criminali per l’acquisto di droga o dai “white collar crime” per il riciclaggio del denaro sporco. Questo elaborato si propone di accompagnare il lettore alla scoperta del mondo delle monete elettroniche e in particolare di *Bitcoin* per dimostrare che non sono nulla di tutto questo. Il viaggio parte dalle origini di tale moneta virtuale, ne coglie alcuni aspetti caratterizzanti e prepara il lettore a un difficile, e non ancora compiuto, lavoro di qualificazione e inquadramento giuridico. Si rivela utile quanto interessante l’approccio della Banca d’Italia nei confronti del fenomeno delle criptovalute, nonché le criticità civilistiche scaturenti dall’utilizzo della moneta virtuale.

Keyword: Monete virtuali, Criptovalute, Bitcoin, Blockchain

Summary: 1. Moneta virtuale: un universo in continua evoluzione. – 1.1. Origini, nascita e sviluppo del *Bitcoin*. – 1.2. Moneta fisica e moneta elettronica a confronto. – 1.3. Cenni sull’utilizzo della moneta virtuale e i suoi rischi. – 2. Inquadramento giuridico delle criptovalute e aspetti civilistici dei *Bitcoin*. – 2.1. La complessa qualificazione giuridica. – 2.2. Banca d’Italia e *Bitcoin*. – 2.3. Le implicazioni di *Bitcoin* nel diritto civile. – 2.4. Problematiche fiscali. – 3. Conclusioni.

1. Moneta virtuale: un universo in continua evoluzione.

1.1. Origini, nascita e sviluppo del *Bitcoin*.

*Bitcoin*² è il nome di una valuta digitale e decentralizzata, creata per lo scambio virtuale. I bitcoin (BTC), infatti, rientrano nella categoria generale delle *criptovalute*, ossia delle unità di scambio create digitalmente e implementate con la scrittura in codice.

Tra le criptovalute, il bitcoin è certamente l’esempio più conosciuto, giacché da solo rappresenta circa il 35% dell’attuale valore complessivo delle criptovalute in circolazione, e deve gran parte del suo successo all’ascesa inesorabile della gamma di prodotti e servizi connessi; identificate come “open-flow”, in quanto utilizzabili anche in ambienti diversi da quelli virtuali e riconvertibili in qualunque momento in denaro avente *corso legale*³.

Chiunque può facilmente acquistare *Bitcoin* e non sono richieste particolari competenze tecniche. Una volta effettuata la procedura di acquisto e installazione del proprio portafoglio (“wallet”), l’utente genera per la prima volta un indirizzo utilizzato per ricevere o trasferire criptovalute. Il tutto è gestito da un sistema tecnologico definito “blockchain” (letteralmente “catena di blocchi”). Si tratta di un registro pubblico e condiviso, che grazie all’utilizzo della crittografia permette di rendere i messaggi incomprensibili a tutti coloro che non sono autorizzati a riceverli.

¹ Giovanni Russo è Cultore della Materia in “Diritto delle Nuove Tecnologie” e specializzando presso la Scuola delle Professioni Legali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

² Per convenzione se il termine “Bitcoin” è utilizzato con l’iniziale maiuscola si riferisce alla tecnologia e alla rete, mentre se minuscola (bitcoin) si riferisce alla valuta in sé.

³ Per una disamina completa del fenomeno si rimanda a SICIGNANO G. J., (2019), *Bitcoin e riciclaggio*, Giappichelli Editore, 2019.



In altre parole, la *blockchain* è una piattaforma decentralizzata che registra al suo interno tutte le operazioni svolte, ordinate cronologicamente e inserite in “blocchi”, così permettendo l’accesso, da parte degli utenti, ad un *database* virtuale al quale può accedere solo chi è autorizzato a conoscerne il contenuto⁴. Tale sistema consente a tutti di essere “padroni” del proprio denaro, rendendo *inutile* il contributo di qualsiasi intermediario⁵.

L’inventore del *Bitcoin* è *Satoshi Nakamoto*, pseudonimo di un non identificato esperto informatico appartenente alla community “Cypherpunk”, il quale ideò l’algoritmo alla base del *Bitcoin* tra il 2007 e il 2008, per poi utilizzare pubblicamente tale sistema nel gennaio 2009, effettuando egli stesso la prima transazione in bitcoin in favore di un altro utente della medesima comunità.

Quest’ultima rappresenta il contesto storico in cui nascono i bitcoin: una comunità di attivisti esperti informatici con l’ossessione della *privacy* e della *crittografia* che, sin dagli anni ‘90, lavora ad un progetto di moneta digitale. In poco tempo la crescita esponenziale della *community* rende impossibili le riunioni per motivi di spazio, inducendo al trasferimento di ogni comunicazione su *Internet*, attraverso la creazione di una *mailing list* aperta e anonima, la quale riesce a moltiplicare in pochi anni il proprio numero di utenti.

Nonostante gli svariati progetti ideati da *Cypherpunk* e la continua collaborazione tra i membri della comunità, l’attenzione principale è rivolta allo studio del “digital cash”, e gli esperimenti continuano fin quando nell’ottobre 2008 un certo *Satoshi Nakamoto* invia una mail alla *mailing list* di *cypherpunk* annunciando di aver «lavorato ad un sistema di contanti elettronico (...) senza la necessità di una terza parte fiduciaria»⁶.

Il valore economico dei bitcoin inizia ad essere evidente qualche mese dopo la prima transazione, quando “New Liberty Standard”⁷ rende noto un primo tasso di cambio della nuova moneta, calcolato sulla base dell’elettricità (impiegata dai calcolatori) necessaria a generarlo, e viene stimato in “1 \$ = 1309,03 BTC”. Nel febbraio 2010 nasce il primo sito web per lo scambio di bitcoin – *Bitcoin Market* –, seguito da *Mt.Gox*, ossia uno dei più importanti cambiavalute e portafoglio digitale. *Mt.Gox* ottiene un grande successo fin quando nel 2014 viene dichiarato il suo fallimento a causa della sparizione improvvisa di 850 mila bitcoin, causata con ogni probabilità da un attacco *hacker*.

In questi anni si assiste all’ascesa di un’altra piattaforma *on-line* interessata all’impiego di bitcoin: si tratta di *Silk Road*, noto sito di *e-commerce* operante nel “dark web”, ossia l’insieme delle risorse informative del *Web* non segnalate dai normali motori di ricerca. *Silk Road* si afferma come l’ “Amazon della droga”⁸ e favorisce l’acquisto in bitcoin di ogni genere di bene illegale, fin quando nel 2013 viene arrestato l’ideatore del sito, *Ross Ulbricht*, e l’FBI sequestra ben 3.6 milioni di dollari in bitcoin. È stato stimato che su *Silk Road* siano stati effettuati scambi per il valore di 1.2 milioni di dollari di stupefacenti.

Nonostante il caso *Silk Road*, *Bitcoin* non arretra il proprio successo, grazie anche alla creazione di nuove startup incentrate sullo scambio immediato di valute virtuali.

⁴ LEONE F., PARISELLA S., *La blockchain, il protocollo CryptoNote e le criptovalute*, in Razzante R. (a cura di), *Bitcoin e criptovalute*, Giappichelli Editore, 2018.

⁵ Bitcoin usa la tecnologia *peer-to-peer* per non operare con alcuna autorità centrale o con le banche; la gestione delle transazioni e l’emissione di bitcoin viene effettuata collettivamente dalla rete. *Bitcoin* è *open-source*; la sua progettazione è pubblica, nessuno possiede o controlla *Bitcoin* e ognuno può prendere parte al progetto. Attraverso alcune delle sue uniche proprietà, tale sistema permette utilizzi entusiasmanti che non potrebbero essere coperti da nessun altro sistema di pagamento precedente.

⁶ NAKAMOTO S., *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, disponibile all’indirizzo: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

⁷ Il *New Liberty Standard* è stato il primo *exchange* a stabilire un tasso di cambio per il *Bitcoin*, fissando il valore iniziale il 5 ottobre 2009 a 1 dollaro USA per 1.309,03 Bitcoin (\$0,00076 per BTC). Questa piattaforma ha trasformato *Bitcoin* da un esperimento crittografico a un bene commerciabile con un valore in valuta *fiat*.

⁸ PIGLIERI J., *Bitcoin and the future of money*, Triumph books, 2014.



Tra le innovazioni più recenti vi è il *Bitcoin Center*, un luogo aperto a chiunque, che nasce nel 2014 nel quartiere finanziario di New York per discutere di valute digitali: di vantaggi, di trading, di questioni fiscali e della necessità di dotare *Bitcoin* di una regolamentazione governativa.

1.2. Moneta fisica e moneta elettronica a confronto.

La moneta fisica è accessibile a chiunque, poiché non richiede l'apertura di un conto corrente o il possesso di un dispositivo elettronico, ed è anonima. Al contrario la moneta elettronica ha la prerogativa di essere di *agevole utilizzo*, non necessita di cambi di valuta, consente il pagamento a distanza anche in forma programmata, ed è tracciabile.

Il sistema *Bitcoin* ambisce ad inserirsi a cavallo tra queste due monete, consentendo sia di effettuare pagamenti a distanza sia di essere anonimo e non supportare commissioni di intermediazione⁹. Da qui la sua natura "*peer to peer*" ossia di rete locale in cui ogni computer collegato ha pari accesso a risorse comuni, senza che vi sia un'unità centrale che emette moneta o traccia le transazioni; è evidente che *Bitcoin* miri a mettere in discussione non solo il sistema di pagamenti, ma l'intero sistema monetario.

Ciò che contraddistingue maggiormente la moneta virtuale da quella *fisica* è il suo essere l' "attivo" di chi lo detiene, senza essere il "passivo" di nessun altro: essa possiede concreto potere d'acquisto solo nel caso in cui ci sia qualcosa da acquistare e qualcuno disposto a ricevere bitcoin in cambio di un bene più utile, e come sistema di pagamento, consente di trasferire solo bitcoin.

Un altro aspetto evidenziato dai sostenitori di *Bitcoin* è l'abbattimento dei costi di transazione: la maggior parte delle operazioni, infatti, può essere gestita senza alcuna commissione, a differenza di quanto accade con gli intermediari finanziari¹⁰. Invero, agli utenti è chiesto di pagare una piccola commissione facoltativa in cambio di una conferma più celere della transazione. Tali commissioni servono a proteggere il sistema dagli utenti che inviano transazioni per intasare la rete. Ad incidere sull'entità della commissione sono la mole di dati della transazione e il numero di indirizzi in cui è suddiviso l'importo da inviare.

Ancora, il successo di *Bitcoin* è dovuto anche alla rapidità con cui vengono scambiati: le operazioni in bitcoin, a differenza dei normali bonifici, possono essere istantanee – nel caso in cui non richiedono conferma – o richiedere circa dieci minuti – nel caso in cui l'operazione sia confermata dalla rete. In entrambi i casi, la transazione è certamente più veloce rispetto ai tradizionali metodi di pagamento.

Un'altra peculiarità del *Bitcoin* è l'impossibilità di essere soggetto a confisca: si tratta di una moneta decentrata, e giacché nessuna autorità ne ha il controllo, di conseguenza non detiene il potere di confiscarla. Inoltre, altro dato positivo è l'estraneità del *Bitcoin* a fenomeni quali l'*inflazione* o la *variazione* dei tassi d'interesse¹¹.

Infine, un aspetto positivo quanto negativo del sistema Bitcoin è la sua *irreversibilità*: quando un utente invia dei bitcoin ad un determinato indirizzo e la transazione è processata e registrata nella *blockchain*, non è possibile annullarla. L'unico modo per riavere il denaro indietro è conoscere l'identità del destinatario e chiederne la restituzione, cosa che può risultare assai ardua in caso di errore nella digitazione dell'indirizzo considerata la pseudonimia del sistema. Dal punto di vista degli esercenti un sistema di pagamento irreversibile è indubbiamente un vantaggio, specialmente quando il commercio è *online*.

⁹ AMATO M., FANTACCI L., *Per un pugno di bitcoin. Rischi e opportunità delle valute virtuali*, EGEA Università Bocconi Editore, 2016.

¹⁰ SIMEONE A., MANCINI D., IANIRO A., *Bitcoin- Guida all'uso*, Exeo Edizioni, 2014.

¹¹ PASSARELLI N., *Bitcoin e antiriciclaggio*, articolo pubblicato nell'ambito delle iniziative della sezione "Il mondo dell'intelligence" nel sito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica all'indirizzo: www.sicurezza.azionale.gov.it.



Bitcoin è dunque un sistema per i pagamenti elettronici più affidabile dal punto di vista dell' esercente, perché lo tutela maggiormente contro i consumatori disonesti, tuttavia i consumatori onesti non sono tutelati alla pari dei sistemi tradizionali.

1.3. Cenni sull'utilizzo della moneta virtuale e i suoi rischi.

A partire dalla seconda metà del 2016, ed in particolare durante i primi mesi del 2017, *Bitcoin* vive una crescita senza precedenti dimostrata dal raddoppio del valore di tale moneta virtuale, nonostante l'aumento della valuta digitale sia tendenzialmente caratterizzato da costante volatilità.

Quest'ultima fase evolutiva trova spazio principalmente nel mondo orientale: il Giappone ha riconosciuto ufficialmente i bitcoin, legittimandone il suo utilizzo; la Cina è il secondo mercato *Bitcoin* al mondo subito dopo gli USA; in Corea si sta affermando un numero considerevole di commercianti che accettano bitcoin e soprattutto di sportelli che li utilizzano per trasferire denaro all'estero senza commissioni.

In particolare, nell'aprile 2017 in Giappone viene approvata la *prima legge nel mondo* che riconosce i bitcoin e tutte le altre criptovalute come mezzi di pagamento. Si tratta di una legislazione pionieristica, accolta con entusiasmo da aziende ed investitori, che permette l'utilizzo di tale criptovaluta per svariate operazioni commerciali, incluso, ad esempio, il pagamento delle bollette del gas: le transazioni hanno già raggiunto punte del 40% del totale delle transazioni finanziarie effettuate.

È indubbio che gran parte del futuro utilizzo di *Bitcoin* dipenda da come viene gestito in ambito legislativo da parte degli ordinamenti di tutto il mondo, e da quanto viene accettato dalle autorità finanziarie. La disciplina normativa si rivela decisiva a fronte dei rischi scaturenti dall'utilizzo del *Bitcoin*: le monete virtuali sono delle rappresentazioni "digitali" di valore gestite elettronicamente, utilizzabili comodamente come mezzo di scambio o a fini di investimento, ma data la sconfinatezza del mondo del *Web*, è sempre più difficile contrastare fenomeni illeciti capaci di causare alterazioni ai circuiti legali dell'economia e della concorrenza.

Intorno a *Bitcoin*, alla sua assenza di intermediari finanziari, nonché alla non semplice tracciabilità, gravita il rischio di riciclaggio, *cyber* attacchi e finanziamenti al terrorismo. A proposito di riciclaggio, diventa agevole per gli utenti l'acquisto dei *Bitcoin* con denaro di provenienza illecita, così da ripulire denaro sporco attraverso la moneta elettronica. Gli interventi volti a contrastare le transazioni illecite sono molteplici: si sviluppano principalmente attraverso indagini della polizia giudiziaria a partire da segnalazioni di operazioni sospette inoltrate da intermediari ed operatori finanziari, oppure sono incentrati sui controlli delle movimentazioni di valuta¹².

Di primaria importanza sono anche le ispezioni ed i controlli nei confronti dei destinatari della normativa antiriciclaggio – intermediari finanziari, *money transfer*, società fiduciarie ecc. –, con lo scopo di verificare il corretto adempimento dei relativi obblighi e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per spostare capitali di origine illecita. Le caratteristiche di anonimato e non tracciabilità delle criptovalute possono risultare utili per progetti criminali di riciclaggio, ma anche di finanziamento del terrorismo, attraverso pratiche quali la raccolta di fondi per scopi illeciti nel *Dark Web* o sui *social media*. Invero la situazione non ha assunto ancora livelli allarmanti, ma non mancano i casi documentati di uso illecito del *Bitcoin* nel *Dark Web*. Nel 2017, ad esempio, l'Unità di informazione Finanziaria indonesiana ha riferito che *Bahrin Naim*, un jihadista che pianificava gli attacchi del 2016 a Giacarta, usava *PayPal*¹³ e *Bitcoin* per trasferire fondi in favore delle cellule terroristiche indonesiane.

¹² Per un quadro esaustivo dello stato dell'arte, si rimanda a CLEMENTE C., *Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale*, disponibile all'indirizzo: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Intervento_GdF_20190328.pdf.

¹³ *PayPal* è un sistema di pagamento digitale che ti consente di fare acquisti online e di persona, effettuare transazioni, inviare e ricevere denaro in tutto il mondo. Puoi collegare la tua carta di credito, di debito o conto bancario.



Infine, un ulteriore problema emerso nel sistema *Bitcoin* è la forte *volatilità dei prezzi*. È noto che una delle caratteristiche per valutare una moneta sia la *stabilità del suo potere d'acquisto*: ciò significa che il suo valore deve essere relativamente costante in termini di quantità di beni e servizi che consente di acquistare, e questo dato è difficile anche solo da calcolare, quando si tratta di *Bitcoin*. Tale elevata volatilità rende tale criptovaluta poco affidabile, nonché rischiosa, sia come riserva di valore sia come unità per la denominazione dei debiti o contratti a lungo termine. L'utilizzo di *Bitcoin* come *strumento speculativo* più che come mezzo di scambio ne determinano la notevole volatilità, per cui risulta essere una moneta instabile con forte impatto sul "benessere sociale": il problema di *Bitcoin*, infatti, è dato proprio da una delle sue principali caratteristiche, cioè l'offerta di moneta predeterminata a fronte di una domanda variabile. L'impossibilità di adeguare l'offerta alle variazioni della domanda provocano volatilità dei prezzi e dell'attività economica reale con conseguenti perdite di benessere sociale.

Per concludere, la maggiore criticità di *Bitcoin*, che rappresenta allo stesso tempo la soluzione principale alle problematiche esposte, è il suo *inquadramento normativo*. Il trattamento giuridico di tale valuta digitale è ancora al suo stato embrionale e ha fornito diversi riscontri che hanno evidenziato la difficoltà oggettiva di ricondurla a fattispecie regolamentate. Il problema normativo non è di facile risoluzione poiché presenta molteplici aspetti, a partire dalla qualificazione giuridica. L'ipotesi più plausibile – come a breve si vedrà – apparirebbe quella di considerare *Bitcoin* come "strumento di pagamento a corso volontario", con accettazione rimessa alla volontà delle parti.

2. Inquadramento giuridico delle criptovalute e aspetti civilistici dei *Bitcoin*.

2.1. La complessa qualificazione giuridica.

Satoshi Nakamoto, in occasione della pubblicazione del suo "White Paper" definiva la *Bitcoin* come "denaro elettronico". Attualmente non vi è però uniformità, neanche a livello internazionale, sulla qualificazione giuridica delle criptovalute.

La dottrina ha recentemente tentato di elaborare alcune proposte classificatorie, giungendo a statuire solo ciò che i bitcoin non sono, fallendo ancora ogni tentativo di definizione univoca. Il problema è che il tema monetario è molto caro agli Stati per via della gestione della loro sovranità, ed è per questo che la quasi totalità dei legislatori non attribuisce potere *solutorio* legale ad una criptovaluta.

Il Venezuela rappresenta una delle eccezioni, in quanto ha coniato la prima criptovaluta di Stato, il *Petro*, accettandola come forma di pagamento per una serie piuttosto ampia di rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, escludendone la efficacia liberatoria nei rapporti tra privati¹⁴.

La *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC) ha definito la criptovaluta come «*rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente e funziona come mezzo di scambio, unità di conto o riserva di valore. (...) In determinati casi le valute saranno strumenti finanziari e non potranno essere vendute legalmente senza registrazione presso la SEC*»¹⁵.

La *Federal Financial Supervisory Authority* (BaFin), in Germania, ha aggiunto che, in base alla normativa vigente nell'ordinamento tedesco, «*i bitcoin sono strumenti finanziari*»¹⁶.

La *Banca Centrale Europea* (BCE), invece, ha fornito una definizione di criptovalute, qualificandole come «*rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale, istituto di credito ovvero istituto e-money che, in alcune circostanze, può essere utilizzata come alternativa al denaro*»¹⁷.

¹⁴ Per un approfondimento sul punto, si veda RINALDI G., *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contratto e impresa*, n. 1/2019.

¹⁵ US SEC, *Investor Bulletin: initial coin offerings*, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-andbulletins/ib_coinofferings.

¹⁶ https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node_en.htm.

¹⁷ <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf>.



Sulla stessa linea si è collocata anche la *Banca d'Italia*, definendo le criptovalute come «*rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente*»¹⁸.

Tali definizioni sono indicative delle due direzioni interpretative seguite dalla dottrina maggioritaria.

La prima ha inquadrato le criptovalute come *mezzo di pagamento*; la seconda, invece, in ottica di *investimento*¹⁹.

Quanto alla prima interpretazione, si sono espresse voci discordanti in dottrina circa la possibilità di ricomprendere le criptovalute tra i *sistemi di pagamento*¹⁸, come previsto dalla Direttiva 64/2007/CE, convertita in legge con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

In senso *negativo*, si obietta che le criptovalute non possano essere considerate “strumenti di pagamento” poiché la normativa sopra citata è limitata ai “soli pagamenti denominati in moneta legale”. A tale conclusione si giunge considerando le caratteristiche intrinseche del sistema delle criptovalute, le cui transazioni sono convalidate dai “nodi” della rete, senza il coinvolgimento di intermediari, non consentendo di identificare un “prestatore di servizi di pagamento” responsabile della transazione. Bisogna considerare, infatti, che l’art. 17 *bis* del d.lgs. n. 141/2010 richiede che i portatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali (e con il d.lgs. 125/2019 anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale) siano iscritti in una *sezione speciale* del registro dei cambiavalute: se le criptovalute fossero state considerate dal legislatore quali mezzi di pagamento in valuta, non sarebbe stato necessario introdurre una disposizione *ad hoc*.

Un altro filone dottrinale ha tentato di ricomprendere le criptovalute nell’ambito degli “strumenti finanziari”, di concerto con la prima giurisprudenza in materia: il Tribunale di Verona, infatti, ha qualificato la compravendita di criptovalute quale «*servizio finanziario ai consumatori*»²⁰ ad alto rischio. Attraverso tale identificazione, la giurisprudenza ha preteso l’obbligo, da parte di chi offre al pubblico, di informare gli utenti sui rischi connessi all’investimento, così come prevede il *Codice del Consumo* (artt. 67 e ss.) in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

La citata sentenza ha incontrato le critiche di parte della dottrina, la quale pur apprezzando l’interpretazione *estensiva* della nozione di “servizio finanziario”, ne ha contestato la mancanza di fondamento logico, ritenendo più completa la sussunzione delle criptovalute nella categoria dei “prodotti finanziari” intesi come “strumenti finanziari e “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

Tale definizione, così intesa, potrebbe ricomprendere *tutti quei casi in cui il risparmiatore impieghi il proprio denaro con un’aspettativa di profitto*, potendo così attrarre bitcoin nella nozione di “prodotto finanziario” ex art. 1, lett. *u*) del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), con tutte le conseguenze che ne derivano quanto a disciplina applicabile.

¹⁸ Banca d’Italia, *Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”*, 2015, disponibile all’indirizzo: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettinovicinanza/2015-01/20150130_II15.pdf.

¹⁹ In senso favorevole: BOCCHINI R., *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell’Informazione e dell’informatica*, fasc. 1/2017, Op. cit., p. 35; secondo l’Autore le criptovalute potrebbero rientrare tra i «*dispositivi personalizzati tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore si avvalga per impartire ordini di pagamento*» di cui all’art. 1, comma 1, lett. *s*) della normativa. In senso contrario VARDIN., *Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, in *Diritto dell’Informazione e dell’informatica*, fasc. 3/2015, Op. cit., p. 451, che fa discendere tale esclusione dal fatto che neppure la moneta elettronica è ricompresa dalla sfera di applicazione, quindi per analogia questa esclusione varrebbe anche per le criptovalute.

²⁰ Cfr. Tribunale di Verona, 24 gennaio 2017, n. 195, con commento di PASSARETTA M., *Bitcoin: il leading case italiano*, in *Banca, Borsa, tit. cred.*, n. 4/2017.



La sentenza del Tribunale di Verona presa ad esame richiama la prima pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul tema *Bitcoin*²¹. Quest'ultima si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Suprema svedese, avente ad oggetto l'applicazione dell'IVA alle operazioni di cambio tra bitcoin e valuta avente corso legale.

La Corte di Giustizia ha ritenuto preliminarmente che il bitcoin «*non può essere qualificato come "bene materiale"*» e che «*le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento*». Inoltre, secondo la Corte le «*prestazioni di servizi (...) consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale "bitcoin" e viceversa (...) costituiscono operazioni esenti dall'IVA ai sensi di tale disposizione*». Da ciò deriva l'interpretazione che, argomentando al contrario, le ricomprende tra le "monete con valore liberatorio".

Alla decisione della Corte di Giustizia fa seguito anche una raccomandazione dell'Agenzia delle Entrate italiana²², la quale sostiene che in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la citata sentenza della Corte di Giustizia costituisce un necessario punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali.

Per quanto concerne l'inquadramento giuridico a livello internazionale, il legislatore statunitense ha conferito alle criptovalute valore di bene al quale viene consentito di fungere da "strumento convenzionale di pagamento". Analoga è la definizione fornita dalla così detta normativa "BirLicense" dello Stato di New York, dalla quale emerge un concetto di criptovaluta che è sia "mezzo di scambio" sia "asset digitale economicamente valutabile". L'adozione di questa normativa ha ottenuto alcune ripercussioni, come l'allontanamento dallo Stato di New York di alcune società, proprio per non essere sottoposte ad essa.

La dottrina ha considerato anche la possibilità di qualificare le criptovalute come "beni immateriali", ma parte di essa si è espressa in senso contrario, prendendo atto del fatto che il legislatore non le abbia qualificate in tal senso.

Nell'ordinamento italiano la prima definizione di criptovaluta è stata introdotta con il d.lgs. 90/2017²³. La giurisprudenza successiva in materia, ed in particolare il Tribunale di Firenze, ha precisato che «*le criptovalute (...) possono essere considerate "beni" ai sensi dell'art. 810 c.c., in quanto oggetto di diritti, come riconosciuto oramai dallo stesso legislatore nazionale, che le considera anche, ma non solo, come mezzo di scambio*»²⁴.

Tale interpretazione appare ragionevole e condivisibile, ma per completezza argomentativa si menziona anche una decisione apparentemente contraddittoria emessa dalla Corte d'Appello di Brescia, la quale ha negato che una particolare criptovaluta definita "OneCoin", potesse essere legittimamente conferita in società di capitali²⁵. Questa decisione trova la propria *ratio* nel fatto che attualmente non si conosce un sistema di cambio per la criptovaluta, che sia stabile e agevolmente verificabile, come avviene per le monete aventi regolare corso legale.

²¹ C.G.U.E., sez. V, 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (*Skatteverket c. Hedqvist*).

²² Agenzia delle Entrate, *risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E*, disponibile all'indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it>.

²³ Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, adottato in recepimento della *IV Direttiva antiriciclaggio* (2015/849/UE) e dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, adottato in recepimento della *V Direttiva antiriciclaggio* – definisce le valute virtuali all'articolo 1, comma 2, lett. q), come «*la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*».

²⁴ Cfr. Tribunale civile di Firenze, Sez. Fall., sentenza 21 gennaio 2019, n. 18.

²⁵ Cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2018 (appello decreto Tribunale di Brescia, 25 luglio 2018).



Ciò non esclude però, che altre criptovalute possano essere suscettibili di conferimento in società di capitali: “OneCoin” rappresenta un’eccezione, poiché a differenza di bitcoin, non è ancora presente in alcuna piattaforma di scambio ed è priva di un mercato di riferimento non autoreferenziale.

2.2. Banca d’Italia e Bitcoin.

La Banca d’Italia si imbatte nel mondo *Bitcoin*, per la prima volta, nel rapporto di stabilità finanziaria del 2014, palesando una serie di preoccupazioni concernenti in particolar modo l’assenza di un alcuna forma di tutela dei suoi utilizzatori.

Un anno dopo, attraverso la divulgazione di un’ “Avvertenza sull’utilizzo delle così dette valute virtuali”, la Banca d’Italia si impegna ad indurre i soggetti vigilati ad adottare comportamenti ispirati alla massima cautela e ad assumere solo rischi consapevoli. Invero, l’acquisto, l’uso e l’accettazione di pagamenti mediante criptovaluta non sono da considerare attività illecite, tuttavia generano dei rischi, ampiamente analizzati in precedenza.

La Banca d’Italia pone particolare enfasi sull’*incertezza* che aleggia attorno alle valute virtuali, riconoscendo inoltre che il fenomeno è in continua evoluzione, ciò non permette un’identificazione esaustiva di tutti i possibili effetti che possono derivare dal suo utilizzo, e non si esclude la nascita di nuovi rischi²⁶.

È chiaro l’obiettivo: scoraggiare le banche e gli altri intermediari vigilati dall’acquisto, detenzione o vendita di valute virtuali, sia in virtù dell’assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, sia poiché le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati.

È l’assenza di una presa di posizione netta dell’ordinamento, o la mancanza di una scelta politica ben definita, a far ricadere il funzionamento di bitcoin in ambiti giuridici destinati a determinate attività, quale è quella bancaria, che la legge italiana riserva a determinati soggetti legittimati e qualificati dal punto di vista della disponibilità patrimoniale, del capitale di vigilanza, nonché della *compliance* nei riguardi dei clienti.

In concreto, l’iniziativa della Banca d’Italia si muove preventivamente sul piano della *soft law*, non ponendo alcun obbligo o divieto, bensì utilizzando richiami alla prudenza e alla consapevolezza dei rischi, nonché preavvisando che un eventuale coinvolgimento nel mercato delle valute virtuali può generare l’assunzione, da parte dell’Autorità di vigilanza, di specifiche misure di carattere prudenziale, volte a contenere e prevenire i rischi delle criptovalute²⁷. L’unico aspetto di carattere *prescrittivo* inerente all’utilizzo di bitcoin riguarda gli *obblighi informativi*, oltre che il rispetto delle norme vigenti per le normali valute legali.

Sul piano *fiscale*, la questione relativa alle modalità di considerazione delle criptovalute ha trovato una prima regolamentazione ufficiale nella Risoluzione 72/E/2016 con cui l’Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione di moneta virtuale in cambio di valuta standard. Se i clienti persone fisiche detengono bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, trattandosi di operazioni che non generano redditi imponibili, si ritiene che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta, pertanto a tali adempimenti, come già fatto cenno, non si applica l’IVA. Resta ferma la facoltà, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche nell’espletamento delle normali attività di controllo.

Per ciò che concerne le attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, queste non scontano l’IVA in quanto il loro operato rientra tra le operazioni relative alle monete e alle banconote; tuttavia, costituiscono attività rilevante di IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

²⁶ Banca d’Italia, *Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali*, disponibile all’indirizzo: <https://www.bancaditalia.it>.

²⁷ LA ROCCA L., *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento*, Il Mulino, 2015.



Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la miglior quotazione disponibile sul mercato in quel momento. In particolare, si è ritenuto che l'attività remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente e la suddetta miglior quotazione reperita sul mercato, debba essere considerata ai fini IVA quale "prestazione di servizi esenti" ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972.

2.3. Le implicazioni di Bitcoin nel diritto civile.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che le operazioni relative a valute non tradizionali, ovvero diverse dalle monete con valore liberatorio, costituiscono "operazioni finanziarie scaturenti da un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti contraenti", le quali si impegnano a cedere importi in una certa valuta e a riceverne il controvalore in una valuta virtuale a flusso bidirezionale.

Pertanto dal punto di vista regolamentare entra in gioco l'istituto civilistico del *contratto*, e l'accordo tra le parti circa l'utilizzo di un mezzo di pagamento *alternativo* rispetto ai legali mezzi di pagamento, risulta essere uno degli elementi costitutivi. Tra i requisiti essenziali tipizzati dall'art. 1325 c.c., il contratto deve essere stipulato *in forma scritta*, quando la legge lo richiede *a pena di nullità* dello stesso. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, il legislatore ha dato ampia libertà di scelta della forma²⁸. Nel caso specifico, per tutte le transazioni regolate con valuta bitcoin, la forma del contratto non è quella scritta; bensì le parti utilizzano degli strumenti comunicativi "alternativi", facendo ricorso a dei comportamenti materiali diretti a un certo fine, ovvero lo scambio di valuta virtuale.

Le obbligazioni derivano da contratto e devono avere per oggetto prestazioni *suscettibili di valutazione economica* e corrispondere a un *interesse anche non patrimoniale* del creditore, come stabilito dall'art. 1174 c.c. Nell'applicazione della normativa civilistica in materia di obbligazioni sorgono dei dubbi in merito alla determinazione del luogo dell'adempimento.

La tecnologia alla base delle criptovalute prevede una serie di computer di utenti sparsi in tutto il pianeta. In tale sistema, il trasferimento di valori avviene tra portafogli virtuali e ogni transazione viene inclusa nella *blockchain*. Ogni portafoglio virtuale contiene un insieme segreto di dati che è la chiave privata, che viene utilizzata per autenticare la provenienza del flusso. Essendo difficile associare un nome ad un indirizzo bitcoin, sorgono delle problematiche in merito alla regolamentazione del mittente e del ricevitore. L'utente non conosce in quale Paese risiede il proprietario del portafoglio mittente/ricevente, salvo non proceda ad identificare l'indirizzo IP (*Internet Protocol* o *Intellectual Property*) e quindi a geolocalizzare il dispositivo dal quale è partita la transazione.

La mancata conoscenza del Paese in cui avviene la transazione pone dei dubbi in merito alla normativa da applicare. Quale normativa applicare, tra quella internazionale sulle obbligazioni internazionali oppure quella civilistica sulle obbligazioni pecuniarie applicabili ai pagamenti effettuati nel territorio dello Stato italiano, è il quesito a cui è difficile rispondere.

I vari ordinamenti nazionali sono stati concepiti per essere limitati alla sole transazioni nazionali, essendo talvolta inadeguati per le caratteristiche del commercio internazionale.

La *Convenzione di Roma*²⁹ del 1980 si applica, con carattere universale, alle obbligazioni contrattuali che presentano conflitti di leggi. Sulla legge applicabile all'obbligazione pecuniaria, l'art. 3 concede ampia libertà alle parti di scegliere quale legge applicare al contratto ovvero ad una parte di esso. In assenza di una scelta delle parti, la Convenzione rimanda ad una serie di criteri inadeguati in quanto si tratta di transazioni virtuali.

²⁸ Il principio della "libertà delle forme", cardine del diritto contrattuale italiano, consente alle parti di manifestare la propria volontà negoziale senza vincoli specifici (orale, scritto, comportamenti concludenti), garantendo rapidità e flessibilità negli scambi. Deroghe sussistono solo per forme solenni (atti scritti) richieste *ad substantiam* per specifici contratti (es. immobiliari).

²⁹ La *Convenzione di Roma* del 1980 è una convenzione di diritto internazionale privato entrata in vigore in Italia nel 1991 in seguito alla ratifica intervenuta con legge n. 975/198.



L'art. 4, comma 1, stabilisce che debba applicarsi la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto³⁰. Per “collegamento più stretto”, il comma 2 specifica che si fa riferimento «*al Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale*». Le transazioni con moneta virtuale avvengono digitalmente e in forma parzialmente anonima, pertanto la determinazione del Paese in cui la parte abbia la residenza abituale non è così agevole.

Non è possibile applicare neanche l'art. 5 della presente Convenzione, in quanto limitato ai soli contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi al consumatore, fattispecie quindi che esclude i contratti aventi per oggetto “bitcoin”, considerati *beni immateriali*. In base ai requisiti di forma previsti dalla *Convenzione di Roma* sia che le persone si trovino nello stesso Paese sia che si trovino in Paesi differenti, è la *legge del luogo* che ne regola la sostanza o *del luogo* in cui viene concluso il contratto.

Data l'inadeguatezza delle norme di contrattualistica internazionale privata, i *Principi Unidroit* hanno conferito una regolamentazione ai contratti commerciali internazionali. Tali Principi, concepiti dalle organizzazioni internazionali per fronteggiare le problematiche connesse all'armonizzazione del diritto del commercio internazionale, costituiscono un riferimento per una definizione uniforme dei termini tecnici presenti nei contratti internazionali, laddove le parti riscontrino delle difficoltà a comunicare, a causa di terminologie legate al proprio sistema giuridico nazionale. Sono le parti a convenire che il loro contratto sia disciplinato da questi principi oppure gli stessi si applicano quando le parti non hanno scelto il diritto applicabile al loro contratto; nonché possono essere utilizzati per l'interpretazione o l'integrazione del diritto nazionale applicabile.

L'ambito di applicazione di tali principi è quello dei contratti commerciali, ad esclusione dei contratti tra consumatori. Tra i principi vi è anche una definizione del concetto di “moneta di pagamento” ed è stabilito che se un'obbligazione pecuniaria è espressa in una moneta diversa da quella del luogo stabilito per il pagamento, il debitore può adempiere alla stessa usando la *moneta del luogo stesso*, a meno che questa moneta non sia *liberamente convertibile* o le parti abbiano stabilito che il pagamento debba avvenire *esclusivamente* nella moneta nella quale l'obbligazione pecuniaria è espressa. Se è impossibile per il debitore effettuare il pagamento nella moneta in cui l'obbligazione pecuniaria è espressa, il creditore può esigerlo nella *moneta del luogo stabilito per il pagamento*. Non essendo il bitcoin definito come moneta, ma essendo tacitamente utilizzato come “mezzo per prestazioni onerose”, non è agevole applicare tale normativa. Allo stesso modo non può essere applicata la *Convenzione sulla vendita internazionale di beni mobili*³¹, in quanto essa si applica ai contratti di vendita internazionale di beni mobili.

Se si considera la normativa contrattualistica nazionale, contrastante risulta l'art. 1277 c.c., il quale stabilisce che «*I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale*»³². Tale norma stabilisce che, salvo diversa pattuizione, si presume che l'obbligazione sia espressa nella *moneta corrente dello Stato in cui si deve effettuare il pagamento* e il pagamento deve effettuarsi con la *quantità di denaro prestabilita al momento in cui è sorta l'obbligazione*.

³⁰ L'art. 4, comma 1, stabilisce che «*Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese*».

³¹ La *Convenzione di Vienna del 1980 (CISG)* è il trattato internazionale principale che disciplina i contratti di vendita di beni mobili tra parti con sede in Stati diversi. Ratificata da oltre 95 Paesi, incluse le maggiori economie, offre una normativa uniforme su formazione del contratto, obblighi delle parti, passaggio del rischio e rimedi per inadempimento.

³² DE NOVA G., *Codice civile eleggi collegate*, Zanichelli, 2007.



Nel momento in cui viene utilizzata la moneta virtuale, non esiste uno Stato in cui deve essere effettuato il pagamento né una valuta corrente dello Stato medesimo, in quanto la moneta ha un'unica e omogenea valuta e *non ha competenza territoriale*. A maggior ragione, le criptovalute non hanno ricevuto la qualificazione di *moneta avente corso legale*, con una serie di conseguenze soprattutto in ambito di tutela per inadempimento.

Ulteriore conferma è data dall'art. 1278 c.c., che stabilisce che «*Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha la facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento*».

Il legislatore tuttavia concede uno spazio di manovra per l'utilizzo di moneta non avente corso legale per l'adempimento di un'obbligazione tra le parti che ne abbiano espresso la volontà con il disposto contenuto nell'art. 1279, il quale recita «*La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con clausola effettivo o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta*».

Seppur sia vero che il pagamento effettuato con le criptovalute assicuri celerità dei trasferimenti, è altrettanto vero che non è chiaro ancora quale normativa contrattuale possa essere applicata.

Inoltre, stante quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia, la quale definisce le transazioni in bitcoin come "prestazioni di servizi a carattere oneroso", si esclude che tali prestazioni rientrino nella sfera di applicazione delle disposizioni in materia di deposito di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti, assegni; operazioni riguardanti azioni, obbligazioni e altri titoli che conferiscono il diritto di proprietà su persone giuridiche.

Tuttavia se non è applicabile la normativa in materia di obbligazioni, le conseguenze in termini di risarcimento sono elevate. Come può essere infatti tutelato un utente che ha subito un indebito pagamento (non dovuto), oppure che è stato vittima di un indebito arricchimento da parte della controparte, a maggior ragione se manca un contratto redatto in forma scritta in cui è dettagliato l'oggetto dello stesso?

Le transazioni in bitcoin, mancando la figura dell'intermediario, non possono essere qualificate come *cessione di credito*, ex art. 1260 e ss. del c.c., in quanto manca la figura del *ceduto*: non essendoci intermediario, non c'è deposito, e non essendoci deposito, non c'è *debitore*, ma il trasferimento avviene in modo diretto³³. Si può affermare pacificamente che il bitcoin non è una moneta avente corso legale, non è una moneta elettronica e non risponde agli istituti della cessione di credito e della delegazione di pagamento, ancorati alla figura di terzi garanti, assenti nel mondo di questa criptovaluta o valuta digitale, caratterizzata dall'elemento della decentralizzazione.

Di fronte alle difficoltà in merito all'inquadramento giuridico delle criptovalute e alla scelta della normativa da applicare, per *analogia* si prende in considerazione la normativa in merito al *commercio telematico*, senza limitazioni territoriali così come con le transazioni in bitcoin.

Con il d.lgs. n. 70/2003 è stata recepita nel territorio italiano la Direttiva n. 2000/31/CE108. Tale normativa si applica al commercio elettronico inteso come l'"attività rivolta all'effettuazione di transazioni commerciali tramite le tecnologie informatiche". Si distinguono due differenti tipologie di commercio elettronico, in base alle *modalità di pagamento* e alla *tipologia di prodotti*.

L'utilizzo della moneta virtuale come strumento di adempimento ad un'obbligazione potrebbe avvicinarsi alla tipologia di commercio elettronico diretto *online*, che ha per oggetto la cessione di beni immateriali e intangibili e servizi informatici attraverso la rete elettronica dove la prestazione è automatizzata e non è previsto alcun intervento umano.

³³ Come evidenziato da CAPOGNA A., PERAINO L., PERUGI S., CECILI M., ZBROWOSKI G., RUFFO A., *Bitcoin: profili giuridici e comparatistica. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione*, in *Diritto Mercato e tecnologia*, n. 3/2015.



Così come il protocollo *Bitcoin* si basa sul fatto che le persone che scambiano una merce per bitcoin riconoscono e accettano che tale moneta abbia un “valore” e soprattutto hanno fiducia nella possibilità di scambiare e ricevere contropartite in merce, anche l’obiettivo principale del commercio elettronico è quello di creare fiducia. Infatti, affinché si possa sviluppare il commercio elettronico, gli utenti devono esser certi che le transazioni siano legali e sicure, e tale certezza può crearsi solo nutrendo fiducia nel sistema. Accanto alla fiducia, le altre caratteristiche in comune con i bitcoin sono la velocità, la non rintracciabilità e l’anonimato che potenzialmente caratterizzano le transazioni elettroniche, alimentando evasione e frode fiscale.

L’acquisto di valute virtuali o di prodotti finanziari che forniscono un’esposizione diretta a tali valute comporta, tuttavia, una serie di rischi, tra cui la mancanza di trasparenza sui prezzi, le informazioni fuorvianti e l’impossibilità, una volta acquistata valuta virtuale, di rivenderla o scambiarla. Tutti questi rischi si hanno proprio in quanto manca una normativa che, come nell’*e-commerce*, preveda che è obbligatoria la previsione “anticipata” di uno specifico documento che contenga tutte le condizioni generali che disciplinano il rapporto contrattuale, sia che si tratti di vendita di prodotto che di fornitura di servizio e che l’attività di commercio elettronico debba rispettare il divieto di porre in essere pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. A causa della peculiarità del mezzo di trasmissione utilizzato, sorge il problema del *luogo di conclusione del contratto* e del *momento conclusivo del contratto telematico*.

In merito al secondo aspetto, il contratto telematico si conclude nel momento in cui viene trasmessa, anche tramite email, la comunicazione dell’avvenuta ricezione dell’accettazione, così come stabilisce l’art. 13 del decreto in oggetto.

In merito al luogo di conclusione del contratto, essendo il mezzo di trasmissione peculiare, è stabilito che se la stipula del contratto avviene tramite e-mail o tramite il sito internet, il luogo è il luogo fisico dove si trova collocato il *server* della società *provider* con cui è stato stipulato il contratto di accesso e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per l’indirizzo e-mail; se i contratti virtuali sono stipulati a distanza, senza la mediazione di un provider, si reputano conclusi nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Se non è prevista la risposta da parte della controparte, il contratto si intende concluso *nel luogo in cui è avvenuta l’esecuzione*.

In merito alle informazioni dirette alla conclusione del contratto, l’art. 12, co. 1, del decreto in esame impone ai prestatori di fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile una serie di informazioni in merito a: *a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta al quale aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie».*

Nel caso di transazioni in bitcoin, tali precetti non potrebbero essere seguiti, tanto che la lacuna potrebbe essere colmata dal disposto contenuto nel secondo comma dell’art. 12, che prevede la non applicabilità del comma 1 qualora i contratti siano stati conclusi mediante scambio di “messaggi di posta elettronica” o “altre forme equivalenti”, in quanto gli utenti del mondo virtuale comunicano tramite forme di comunicazione quali messaggi di posta elettronica, messaggi di testo sui social media, e similari.

Sempre tramite questi strumenti le parti vengono a conoscenza delle clausole e delle condizioni generali del contratto proposte al destinatario, in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione, come richiede il comma 3 dell’art. 12 del decreto in oggetto.

Ulteriore problema nell’ipotesi di scambio di valute virtuali o di acquisto di un bene per un controvalore in bitcoin è quello della “prova del pagamento”. Gli artt. 2721 e ss. del codice civile prevedono la prova per testimoni per la dimostrazione dell’avvenuta stipula di un contratto, salvo la legge non richieda la prova per iscritto a pena di nullità. L’art. 2726 c.c. estende l’uso della prova testimoniale anche ai pagamenti e alle remissioni di debiti.



Il protocollo *Bitcoin* prevede che tutte le transazioni siano archiviate in un registro pubblico distribuito in rete e che tali transazioni siano irreversibili. La chiave privata viene utilizzata per firmare le transazioni fornendo una prova matematica che tali transazioni provengono dal proprietario del portafoglio virtuale.

2.4. Problematiche fiscali.

La complessità della questione relativa alla qualificazione giuridica delle valute virtuali riverbera non poche incertezze in ordine al *trattamento fiscale* ad esse applicabile.

Per quanto le criptovalute esistano ormai da quasi un decennio solo la loro recente “esplosione” sia in termini di utilizzo che di valore (ed il conseguente consolidarsi di patrimoni anche ingenti) ha posto una serie di interrogativi sia in capo agli utilizzatori (giustamente timorosi delle “attenzioni” e degli appetiti del fisco, specie in tempi di “reddito di cittadinanza”) che della stessa amministrazione finanziaria.

Il *range* delle problematiche aperte è ampio: va dalla tassazione dei proventi (e delle eventuali perdite) per una persona fisica, passando per gli obblighi di monitoraggio, assoggettabilità ad imposta sulle successioni e sulle donazioni al supero delle franchigie, fino al trattamento in bilancio per possessori imprese³⁴.

L’unico documento fiscale in cui si fa riferimento al bitcoin è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2026, n. 72/E, in risposta ad interpello sull’inquadramento fiscale delle operazioni di acquisto e cessione di moneta virtuale.

3. Conclusioni.

Nell’era della crisi economico-finanziaria, *Bitcoin* si afferma come sistema monetario *alternativo* e *innovativo*, e lancia una sfida, ossia scardinare gli equilibri economici e politici, in aperta critica alle Banche Centrali e a tutte le forme di controllo generale.

Bitcoin si presenta, simultaneamente, come una “valuta-unità” di conto ed un “sistema di pagamento indipendente” da ogni controllo centralizzato, ponendo al centro del suo funzionamento l’intera *community* degli utilizzatori. Tuttavia, lo scenario aperto da *Bitcoin* genera opportunità e rischi, che il presente lavoro si è proposto di illustrare e in alcuni casi di accennare, non potendo trovare una compiuta ed esaustiva trattazione nel così breve spazio, tanto da approfondire quelle che ad oggi si presentano come realtà elettroniche estremamente complesse e tecniche.

È indubbio che il sistema *Bitcoin* apra un universo di vantaggi e prospettive innovative, ma ad oggi presenta ancora delle imperfezioni tecniche intrinseche. La dirompente carica innovativa dei fenomeni descritti rende nitidamente chiara la difficoltà di elaborare soluzioni normative in grado di trovare un punto di equilibrio tra la sostanziale “anarchia” dell’innovazione tecnologica e le esigenze di regolamentazione tanto più urgenti quanto maggiori sono le dimensioni delle ricadute pratiche della stessa (innovazione) sull’economia e la finanza con inevitabile coinvolgimento di delicatissimi aspetti relativi alla tutela degli investitori, alla disciplina tributaria ed alla preservazione dell’ordine pubblico.

³⁴ Per un quadro completo delle questioni di natura fiscale, si rimanda a CANTOBELLI G., *Il regime fiscale delle criptovalute*, disponibile all’indirizzo: <https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/09/il-regime-fiscale-delle-criptovalute#sdendnote15sym>.

